

# LA SETTIMANA IN BREVE

<b>02</b>	<b>Notizie</b>
	FISCALE
02	IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili - Superbonus
03	IMPOSTE INDIRETTE - Registro
05	DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Concordato preventivo biennale 2024
	LAVORO
07	PREVIDENZA
08	PREVIDENZA
<b>09</b>	<b>Leggi In evidenza</b>

## IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Superbonus - Interventi di riqualificazione energetica e antisismici - Aliquota del 70% - Contributo - Approvazione dei modelli di istanza (provv. Agenzia delle Entrate 18.9.2024 n. 360503)

Con il provv. 18.9.2024 n. [360503](#), l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di istanza e le relative istruzioni per il contributo a fondo perduto di cui all'[art. 1](#) co. 2 del DL 212/2023, previsto a favore delle persone fisiche che hanno sostenuto nel 2024 spese agevolate con il superbonus al 70%, in relazione agli interventi di cui all'[art. 119](#) co. 8-bis primo periodo del DL 34/2020.

Il provvedimento è stato preceduto dal DM [6.8.2024](#), con cui il Ministero dell'Economia e delle finanze ha definito i criteri e le modalità di erogazione dell'agevolazione.

### Requisiti

Il contributo spetta se vi è la compresenza dei seguenti requisiti (da attestare nel modello di istanza):

- il richiedente deve essere una persona fisica (che non agisce nell'esercizio di attività di impresa, arte o professione) e avere per l'anno 2023 un reddito di riferimento ex [art. 119](#) co. 8-bis.1 del DL 34/2020 non superiore a 15.000,00 euro (cfr. i chiarimenti della circ. Agenzia delle Entrate 13.6.2023 n. [13](#), § 1.1.3);
- il richiedente deve avere sostenuto, tra l'1.1.2024 ed il 31.10.2024, spese agevolate con il superbonus al 70%, in relazione agli interventi di cui all'[art. 119](#) co. 8-bis primo periodo del DL 34/2020 (ossia per interventi relativi a condomini o edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate);
- il richiedente deve avere il possesso (a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento) oppure la detenzione dell'unità immobiliare oggetto degli interventi agevolati e/o sita nel condominio le cui parti comunisono state oggetto degli interventi agevolati;
- gli interventi edilizi predetti devono avere raggiunto, alla data del 31.12.2023, uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%, asseverato ex [art. 119](#) co. 13 del DL 34/2020 e oggetto di opzione per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ex [art. 121](#) del DL 34/2020.

### Erede del richiedente

Se il soggetto in possesso dei requisiti è deceduto prima della presentazione dell'istanza, ciascun erede può presentare detta domanda (in relazione alla spesa agevolabile sostenuta dal *de cuius*), purché:

- il *de cuius*, alla data del sostenimento della spesa agevolabile, fosse in possesso dei requisiti sopra riportati;
- l'erede richiedente conservi la detenzione materiale e diretta dell'immobile oggetto dell'intervento.

### Termini e modalità di invio delle istanze

Le istanze per il contributo potranno essere trasmesse:

- a partire dalla data che verrà individuata con apposito avviso pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate;
- entro il 31.10.2024.

Nella medesima finestra temporale è inoltre possibile trasmettere:

- in caso di errore, una nuova istanza in sostituzione di quella precedentemente inviata;
- una rinuncia all'istanza precedentemente

trasmessa. Le domande dovranno essere

predisposte e trasmesse:

- esclusivamente tramite procedura *web* disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate;
- direttamente o tramite intermediario ex [art. 3](#) co. 3 del DPR 322/98 con delega alla consultazione del cassetto fiscale.

#### **Contenuto dell'istanza**

Nel frontespizio della domanda il richiedente deve, tra l'altro, indicare i propri dati anagrafici, nonché attestare il possesso dei requisiti che danno diritto al contributo. Nel modello di istanza vanno inoltre compilati:

- il quadro A, relativo ai dati catastali dell'immobile oggetto degli interventi agevolati (o sito nel condominio le cui parti comuni sono state interessate da detti interventi);
- il quadro B, dove vanno indicati nella sezione I il codice fiscale dei componenti del nucleo familiare del richiedente (o del *de cuius*) e i redditi, conseguiti da tali soggetti nel 2023, che rilevano ai fini della determinazione del "reddito di riferimento", mentre nella sezione II sono da riportare le spese agevolate con superbonus al 70% sostenute nel periodo 1.1.2024-31.10.2024 dal richiedente e da eventuali altri soggetti, per interventi relativi all'unità immobiliare oggetto del contributo o alle parti comuni del condominio dove è sita tale unità (le spese vanno indicate al lordo dell'eventuale sconto in fattura applicato in forza dell'opzione ex [art. 121](#) del DL 34/2020 e nei limiti dei tetti massimi agevolabili previsti per le diverse tipologie di intervento);
- il quadro C, dove sono riepilogati i dati relativi alle spese agevolabili complessive e quelle sostenute dal richiedente (o dal *de cuius*), ai fini della determinazione dell'importo del contributo richiesto.

#### **Spesa agevolabile**

L'importo massimo della spesa agevolabile con il contributo è complessivamente pari a 96.000,00 euro (tale limite è unico per il richiedente ed eventuali altri soggetti che hanno sostenuto spese per interventi agevolati con superbonus al 70% nel periodo 1.1.2024-31.10.2024, in riferimento all'immobile oggetto del contributo).

L'importo del contributo richiesto è pari:

- al 30% delle spese agevolabili sostenute dal richiedente;
- o al 30% dell'importo massimo delle spese attribuibile in proporzione al richiedente, se la spesa agevolabile complessivamente sostenuta è superiore a 96.000,00 euro.

#### **Misura del contributo**

L'importo del contributo spettante a ciascun richiedente:

- verrà determinato in considerazione delle risorse disponibili, secondo i criteri di cui al § 3 del provv. n. [360503/2024](#);
- sarà comunicato con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate entro il 30.11.2024;
- sarà accreditato sul conto corrente bancario o postale indicato nell'istanza (intestato o cointestato al richiedente).

#### **Irrilevanza fiscale**

Per espressa previsione normativa, il contributo a fondo perduto non produce effetti fiscali per il beneficiario.

art. 1 co. 2 DL 29.12.2023 n. 212

DM 6.8.2024 Ministero dell'Economia e delle finanze

Provvedimento Agenzia Entrate 18.9.2024 n. 360503

*Il Quotidiano del Commercialista del 19.9.2024 - "Approvato il modello di istanza del contributo per interventi superbonus al 70%" - Magro*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Superbonus - Contributo a fondo perduto" - Zeni A.*

*Il Quotidiano del Commercialista del 4.9.2024 - "Domande del contributo per il superbonus sino al 31 ottobre" - Zanetti - Zeni*

## IMPOSTE INDIRETTE

Registro - Clausola penale inserita nel contratto di locazione - Autonoma tassazione - Esclusione - Unica causa contrattuale (risposta interpello Agenzia delle Entrate 18.9.2024 n. 185)

Con la risposta ad interpello 18.9.2024 n. [185](#), l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata sul trattamento impositivo indiretto della clausola penale, allineandosi ai più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità (Cass. [3466/2024](#), Cass. [3014/2024](#) e Cass. [30983/2023](#)) e ribaltando l'impostazione accolta in passato (cfr. la risposta a interpello 5.5.2022 n. [246](#)).

### **Clausola penale**

La clausola penale è definita dall'[art. 1382](#) c.c., come la pattuizione "con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione"; la

medesima norma precisa che essa "ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore".

### **Caso di specie**

Nel caso di specie, il proprietario di un immobile destinato a studio medico, voleva locarlo ad un professionista, inserendo nel contratto le seguenti clausole penali:

- l'una volta a prevedere che il mancato puntuale pagamento del canone e degli oneri accessori comporti, oltre alla risoluzione del contratto, l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora nella misura del tasso di interesse ufficiale di sconto maggiorato di 5 punti;
- l'altra volta a disporre che, in caso di mancata riconsegna dell'immobile alla scadenza del contratto, il conduttore dovrà corrispondere, oltre al corrispettivo, una penale giornaliera pari a un trentesimo del triplo dell'ultimo canone corrisposto.

Il contribuente chiedeva all'Agenzia delle Entrate se tali clausole scontino l'imposta di registro in modo separato ed autonomo dal contratto di locazione (ex [art. 21](#) co. 1 del DPR 131/86), oppure se il contratto nel suo complesso possa essere assoggettato a tassazione unica, come previsto dal co. 2 del medesimo [art. 21](#) del DPR 131/86.

### **Atti contenenti più disposizioni**

Va ricordato che l'[art. 21](#) del DPR 131/86, nel disciplinare il caso in cui l'atto portato alla registrazione contenga "più disposizioni", contempla due diverse modalità di imposizione:

- se le molteplici disposizioni derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, "l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa" (c.d. "tassazione unica", art. 21 co. 2);
- se, invece, esse "non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto" (c.d. "tassazione autonoma", art. 21 co. 1).

Il discrimine tra le due fattispecie previste dall'[art. 21](#) del DPR 131/86 - spiega l'Agenzia - può essere individuato facendo riferimento alla distinzione tra negozio complesso e negozi collegati:

- gli "atti collegati" sono caratterizzati ciascuno da un'autonoma causa economico-giuridica e, pertanto, ognuno va soggetto a tassazione come fosse un atto distinto;
- il "negozio complesso", invece, si compone di disposizioni rette tutte da un'unica causa ed è, quindi, soggetto a tassazione unica ai sensi del comma 2 del citato art. 21.

### **Accessorietà**

Passando all'esame specifico della clausola penale apposta al contratto di locazione, l'Agenzia delle Entrate riprende le più recenti prese di posizione della giurisprudenza di legittimità sopra citate, le quali hanno affermato la natura meramente accessoria della clausola penale, in quanto priva di causa autonoma.

In particolare, proprio la funzione coercitiva e di predeterminazione del danno da inadempimento, che caratterizza la clausola penale, ne dimostra l'accessorietà, sicché la penale non può

sussistere autonomamente dall'obbligazione principale del contratto di locazione (Cass. n. [1183/2007](#)). Inoltre, la clausola penale non ha causa propria e distinta da quella del contratto cui accede, rispetto al quale svolge una funzione servente e rafforzativa: sebbene la clausola si attivi con l'inadempimento, la sua funzione è deterrente, in quanto volta a disincentivare l'inadempimento, o ridurre la conflittualità in caso di inadempimento.

#### **Tassazione unica**

Una volta affermata la natura accessoria della clausola penale e l'assenza di causa autonoma, l'Agenzia conclude col ricondurla al criterio della tassazione unica di cui all'[art. 21](#) co. 2 del DPR 131/86.

Si rileva che, in passato, l'Agenzia si era espressa in senso differente nella risposta a interpello 5.5.2022 n. [246](#), ove era stata esclusa la sussistenza del vincolo di derivazione necessaria tra la clausola penale ed il contratto di appalto (a meno che la clausola non fosse imposta dalla legge).

Ora, invece, l'Agenzia espressamente afferma che *"in sede di registrazione del contratto di locazione che contenga una clausola penale, si deve applicare l'imposta di registro sulla disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa, ex [art. 21](#) comma 2 del DPR 131/86"*.

#### **Tassazione più onerosa**

Conclusivamente (ma il tema avrebbe meritato più spazio), l'Amministrazione afferma (citando la ris. Agenzia Entrate 16.7.2004 n. [91](#)) che *"ai fini della valutazione della disposizione più onerosa [...] alla clausola penale si applica la disciplina degli atti sottoposti a condizione sospensiva"*, che, ai sensi dell'[art. 27](#) del DPR 131/86, alla registrazione scontano la sola imposta di registro fissa (200,00 euro), mentre l'imposta proporzionale (del 3% ex [art. 9](#) del DPR 131/86) verrà corrisposta solo ove si verifichi l'inadempimento (da denunciare ex [art. 19](#) del DPR 131/86).

art. 21 TUR

Risposta interpello Agenzia Entrate 18.9.2024 n. 185

*Il Quotidiano del Commercialista del 19.9.2024 - "Clausola penale del contratto di locazione senza tassazione autonoma" - Mauro*

*Il Sole - 24 Ore del 19.9.2024, p. 44 - "La clausola penale di un contratto non ha tassazione autonoma" - BusaniA.*

*Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Clausola penale" - Mauro A.*

Cass. 1.2.2024 n. 3014

Cass. 7.2.2024 n. 3466

*Il Quotidiano del Commercialista del 30.7.2024 - "Escluso il registro sulla clausola penale in un contratto con cedolare secca" - Mauro*

*Il Quotidiano del Commercialista del 8.11.2023 - "Clausola penale senza imposta di registro" - Mauro*

## **DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA**

[Concordato preventivo biennale 2024 - Primi chiarimenti e istituzione dei codici tributo \(circ. Agenzia Entrate 17.9.2024 n. 18 e ris. Agenzia Entrate 19.9.2024 n. 48\)](#)

Con la circ. 17.9.2024 n. [18](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sistematici sul concordato preventivo biennale (CPB) di cui al DLgs. [13/2024](#).

Inoltre, con la ris. 19.9.2024 n. [48](#), sono stati approvati i codici tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva sul reddito concordato incrementale rispetto a quello dichiarato e della maggiorazione degli acconti d'imposta calcolati con metodo storico.

#### **Situazione debitoria pregressa**

Il CPB è applicabile se il soggetto (ISA o forfettario) non ha debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o debiti contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. L'adesione al CPB è consentita se, entro il termine per l'accettazione della proposta, il contribuente ha estinto i citati debiti, a condizione che l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, sia inferiore a

5.000,00 euro ([art. 10](#) co. 2 del DLgs. 13/2024). Tale limite:

- riguarda il complessivo ammontare dei debiti tributari o dei debiti contributivi, anche nel caso in cui esso siacomposto da singoli debiti di importo unitario inferiore a detta soglia;
- va verificato sulla base della situazione debitoria esistente alla data del 31.12.2023, escludendo i debiti oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa o di rateazione, i debiti per i quali pendono ancora itermini di pagamento e/o di impugnazione o sussiste contenzioso ancora pendente;
- nella sua determinazione, rilevano solo i debiti della società e non quelli dei singoli soci (circ. [18/2024](#), § 2.1.1).

#### ***Causa di esclusione relativa alle operazioni straordinarie***

Una delle cause di esclusione dal CPB si verifica se, nel primo anno cui si riferisce la proposta, la società o l'ente sono interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento, o di modifica della compagine sociale per le società o le associazioni di cui all'[art. 5](#) del TUIR. Al riguardo viene precisato che:

- assumono rilevanza anche le cessioni di ramo d'azienda;
- non rileva, invece, l'eventuale modifica della ripartizione delle quote di partecipazione all'interno della medesima compagine sociale.

#### ***Verifica di una causa di esclusione ISA***

L'esistenza di una causa di esclusione dagli ISA per il 2023 preclude l'accesso al CPB 2024-2025 anche qualora il modello ISA sia stato presentato solo ai fini statistici. Invece, la verifica di una causa di esclusione dagli ISA durante i periodi oggetto di accordo non incide sulla validità del concordato che continua a mantenere efficacia (salvo il caso in cui sia superato il limite di ricavi o compensi di 7.746.853,50 euro).

#### ***Superamento del limite di ricavi e compensi per il regime forfetario***

Il contribuente in regime forfetario che nel 2023 ha superato la soglia prevista per l'applicazione del regime (85.000,00 euro) non può aderire alla proposta CPB, nè come soggetto forfetario nè come soggetto ISA (il chiarimento esamina l'ipotesi in cui i ricavi e i compensi percepiti siano superiori a 100.000,00 euro). Se, nel corso del 2024, viene superata la soglia di 100.000,00 euro di ricavi e compensi (ma non quella di 150.000,00 euro), il concordato preventivo mantiene efficacia e, nonostante la fuoriuscita immediata dal regime, può essere applicata l'imposta sostitutiva di cui all'[art. 31-bis](#) del DLgs. 13/2024.

#### ***Maggiorazione degli acconti determinati con metodo storico***

In ordine alla determinazione della maggiorazione degli acconti d'imposta dovuta da coloro che adottano il metodo storico, viene precisato che, in sede di saldo dell'imposta dovuta, tale maggiorazione sarà scomputata dal tributo principale cui si riferisce. In caso di opzione per l'imposizione sostitutiva sul reddito incrementale, l'eventuale credito emergente sul tributo principale per effetto del versamento della maggiorazione potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 con le consuete modalità anche per il pagamento della stessa imposta sostitutiva.

In caso di adesione da parte di società o associazioni in regime di trasparenza, la maggiorazione è versata pro quota dai singoli soci o associati.

Per il versamento della maggiorazione (entro il 2.12.2024) si indicano nel modello F24 i codici tributo:

- "4068" - maggiorazione acconto soggetti ISA persone fisiche;
- "4069" - maggiorazione acconto soggetti ISA diversi dalle persone fisiche;
- "4070" - maggiorazione acconto IRAP;
- "4072" - maggiorazione acconto soggetti forfetari (ris. Agenzia delle Entrate [48/2024](#)).

#### ***Imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato***

Il maggior reddito concordato rispetto a quello dichiarato può essere assoggettato a un'imposta sostitutiva opzionale, limitata a imposte dirette e relative addizionali ([artt. 20-bis](#) e [31-bis](#) del DLgs. 13/2024). Come precisato dalla circ. [18/2024](#):

- per il primo periodo di applicazione del CPB, la base imponibile può essere determinata come differenza tra l'importo proposto nel rigo P06 e quello dichiarato nel rigo P04 del modello CPB 2024/2025; per i contribuenti in regime forfetario, si considera il reddito dichiarato nel periodo antecedente a quello cui si riferisce la proposta, applicando al complesso di ricavi e compensi il relativo coefficiente di redditività (si tratta, quindi, del valore del rigo LM34);
- il punteggio ISA da considerare per individuare l'aliquota applicabile ai soggetti ISA è quello relativo al periodo 2023;
- in caso di adesione al CPB da parte di società o associazioni in regime di trasparenza, l'imposta sostitutiva è versata pro quota dai singoli soci o associati;
- la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato sottoposto ad imposizione sostitutiva è esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive da applicare alla quota di reddito tassato ordinariamente.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva si indicano nel modello F24 i codici tributo (ris. Agenzia delle Entrate [48/2024](#)):

- "4071" - imposta sostitutiva CPB soggetti ISA;
- "4073" - imposta sostitutiva CPB soggetti forfetari.

#### **Termine di adesione al concordato**

Il termine del 31.10.2024 per l'adesione al CPB 2024/2025 è tassativo. Pertanto, l'accettazione dell'adesione del Fisco:

- può essere espressa con una dichiarazione correttiva nei termini;
- ma non con una dichiarazione tardiva (ossia presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine).

art. 6 DLgs. 12.2.2024 n. 13

Circolare Agenzia Entrate 17.9.2024 n. 18

Risoluzione Agenzia Entrate 19.9.2024 n. 48

*Il Quotidiano del Commercialista del 20.9.2024 - "Chiarito il calcolo della sostitutiva nel concordato preventiviennale" - Rivetti*

*Il Quotidiano del Commercialista del 18.9.2024 - "L'adesione al concordato preventivo entro il 31 ottobre è tassativa" - Rivetti*

*Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Concordato preventivo biennale" - Girinelli A., Rivetti P.*

## Lavoro

### **PREVIDENZA**

Variatione del tasso d'interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) - Tasso d'interesse di differimento e dilazione e misura delle sanzioni civili (circ. INPS 16.9.2024 n. 89)

Con la circ. 16.9.2024 n. [89](#), l'INPS ha ricordato che il 12.9.2024 la Banca centrale europea (BCE) ha ridotto al 3,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex TUR).

Sul punto, l'Istituto previdenziale ricorda che la variazione in questione, valida dal 18.9.2024, incide sulla:

- determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;
- misura delle sanzioni civili nelle ipotesi di omissione o evasione contributiva, regolate all'[art. 116](#) co. 8 lett. a) e b) della L. 388/2000.

#### **Tasso di dilazione e di differimento**

Con la circolare in commento, l'INPS precisa che ora l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili:

- è pari al tasso del 9,65% annuo;
- trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 18.9.2024.

Sul punto, l'Istituto previdenziale chiarisce che i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modifiche.

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 9,65%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di settembre 2024.

#### **Misura delle sanzioni civili**

Per quanto concerne l'impatto della variazione del tasso di interesse in parola sulle sanzioni civili, l'INPS precisa che in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi ricadente nella fattispecie di omissione contributiva, la sanzione civile è pari al 9,15% in ragione d'anno (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti).

Con l'occasione, si ricorda che l'[art. 30](#) co. 1 lett. a) del DL 19/2024 (c.d. DL "PNRR") ha introdotto dall'1.9.2024 una nuova fattispecie di ravvedimento operoso, che consente al contribuente che effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, di pagare una sanzione calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 3,65% in ragione d'anno.

Per quanto riguarda invece la fattispecie dell'evasione contributiva, la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Anche in tale ipotesi, l'INPS ricorda che ai sensi dell'[art. 30](#) co. 1 lett. b) del DL 19/2024, in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengano degradate a omissione calcolata nella misura del 9,15% in ragione d'anno (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia.

Qualora il versamento venga effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari all'11,15% in ragione d'anno (tasso del 3,65% maggiorato di 7,5 punti).

Infine, nella circ. [89/2024](#) si ricorda che le sanzioni civili sono dovute nella misura dei soli interessi legali di cui all'[art. 1284](#) c.c. nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivante da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

#### **Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali**

Per quanto concerne invece l'applicazione di sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali, dal 2002 l'INPS ha stabilito che, nelle ipotesi ricadenti nell'omissione contributiva, le sanzioni vanno calcolate nella

misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, mentre nell'ipotesi di evasione la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di 2 punti.

Con l'occasione è stato altresì stabilito che la riduzione resta subordinata alla condizione preliminare dell'avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese e che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell'interesse legale e che, pertanto, *“qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti”*.

Per l'INPS, tenuto conto che, per effetto della decisione della BCE, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali è superiore all'interesse legale in vigore dall'1.1.2024 (2,5% in ragione d'anno), a decorrere dal 18.9.2024 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, pari al 3,65%.

art. 116 co. 10 L. 23.12.2000 n. 388

art. 116 co. 8 L. 23.12.2000 n. 388

Circolare INPS 16.9.2024 n. 89

*Il Quotidiano del Commercialista del 17.9.2024 - "Variano il tasso di rateazione e le sanzioni per omissione contributiva" - Mamone*

*Guide Eutekne - Previdenza - "Contributi INPS - Dilazione dei contributi" - D'Amato F.*

## PREVIDENZA

Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo - Dichiarazione reddituale - Modalità e termini di presentazione (messaggio INPS 19.9.2024 n. 3077)

Con il messaggio 19.9.2024 n. [3077](#), l'INPS ha reso noto che entro il 31.10.2024 i pensionati soggetti al regime di cumulo parziale di cui all'[art. 10](#) del DLgs. 503/92, che nel 2023 hanno svolto attività di lavoro autonomo, dovranno dichiarare al medesimo Istituto previdenziale i redditi conseguiti in tale annualità.

### *Profili normativi*

Il citato [art. 10](#) del DLgs. 503/92 stabilisce che le quote di determinati trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50% fino a concorrenza dei redditi stessi.

Inoltre, la medesima disposizione, al co. 4, prevede che, in presenza di cumulo con redditi da lavoro autonomo, i pensionati siano tenuti a comunicare all'INPS i redditi da lavoro riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF, ovvero, in questo caso, il 31.10.2024.

### *Soggetti esonerati*

Con il messaggio [3077/2024](#), l'INPS precisa che sono escluse dall'obbligo di comunicazione diverse categorie di pensionati, in quanto non soggette al divieto di cumulo.

Ci si riferisce, in sintesi, ai titolari di:

- pensione e assegno d'invalidità avente la decorrenza compresa entro il 1994;
- pensione di vecchiaia;
- pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo;
- pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell'AGO;
- pensione o assegno d'invalidità dell'AGO dei lavoratori dipendenti o delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

Sono altresì esentati anche i titolari di pensione d'invalidità dalla cui attività lavorativa sia derivato, con riferimento all'anno precedente, un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo del FPLD (7.383,22 euro per il 2023).

Inoltre, sono cumulabili:

- le remunerazioni a favore dei sacerdoti;
- le indennità percepite dai giudici tributari;
- i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali;
- le indennità connesse a cariche pubbliche elettive.

### *Modalità di indicazione dei redditi*

Un altro tema di interesse esaminato nel messaggio in commento riguarda le modalità di indicazione dei redditi interessati.

In particolare, l'INPS precisa che:

- i redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali;
- il reddito d'impresa va dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.

### **Procedura di presentazione della dichiarazione**

Per quanto riguarda invece gli aspetti prettamente operativi, il messaggio [3077/2024](#) rende noto che i pensionati interessati possono presentare la dichiarazione reddituale in questione accedendo al sito [www.inps.it](http://www.inps.it), utilizzando le apposite credenziali, quali lo SPID digitale almeno di livello 2, la Carta nazionale dei servizi (CNS) o la Carta di identità elettronica (CIE).

Una volta effettuata l'autenticazione, il pensionato potrà accedere al servizio *on line* disponibile sul portale selezionando nel motore di ricerca "La dichiarazione della situazione reddituale (RED)". Successivamente, occorrerà scegliere la Campagna di riferimento: Campagna RED 2024 anno reddito richiesto 2023.

### **Aspetti sanzionatori**

Ai sensi dell'[art. 10](#) co. 8-bis del DLgs. 503/92, i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a versare all'Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.

Detta somma sarà prelevata dall'Ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.

### **Dichiarazione a preventivo**

Nel messaggio in commento si ricorda che, secondo quanto previsto dall'[art. 10](#) co. 4-bis del DLgs. 503/92, coloro che nel corrente anno svolgono attività di lavoro autonomo devono altresì presentare la dichiarazione a preventivo per l'anno 2024, per consentire all'INPS di effettuare provvisoriamente, sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno, le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo.

Le trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo" saranno successivamente conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi 2024 resa a consuntivo nel 2025.

art. 10 DLgs. 30.12.1992 n. 503

Messaggio INPS 19.9.2024 n. 3077

*Il Quotidiano del Commercialista del 20.9.2024 - "Dichiarazione per l'incumulabilità tra pensioni e lavoro autonomo fino al 31 ottobre" - Mamone*

*Guide Eutekne - Previdenza - "Pensioni" - Secci N.*

## FISCALE

DM MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 1.2.2024

### **FISCALE**

**ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONI - Corrispettivi per spese sanitarie - Utilizzo dei dati inviati al Sistema Tessera sanitaria per l'applicazione delle disposizioni fiscali**

In attuazione degli artt. 9 e 10 del DM 19.10.2020, con il presente decreto sono state stabilite le modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi per spese sanitarie, trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini:

- dell'applicazione delle disposizioni in materia tributaria, diverse da quelle riguardanti la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi;
- del monitoraggio della spesa sanitaria.

### **Utilizzo dei dati relativi ai corrispettivi per spese sanitarie**

I dati fiscali relativi ai corrispettivi giornalieri per spese sanitarie, trasmessi, in via facoltativa, al Sistema Tessera Sanitaria, sono acquisiti dall'Agenzia delle Entrate e utilizzati ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia tributaria, secondo quanto disposto dall'art. 2 co. 6-quater del DLgs. 5.8.2015 n. 127.

***Dati acquisiti dai corrispettivi per spese sanitarie***

Per tali finalità, l'Agenzia delle Entrate acquisisce i dati fiscali dei corrispettivi, inclusi i dati relativi all'aliquota ovvero alla natura IVA delle operazioni, ad eccezione del codice fiscale del cliente.

***Termini di acquisizione dei dati dei corrispettivi per spese sanitarie***

I suddetti dati sono messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate entro il giorno successivo a quello di ricezione dei medesimi da parte del Sistema Tessera Sanitaria, ovvero con periodicità da concordare fra l'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

***Finalità di utilizzo dei dati dei corrispettivi per spese sanitarie***

I dati acquisiti dall'Agenzia delle Entrate dai corrispettivi per spese sanitarie sono utilizzati per lo svolgimento delle attività di assistenza ai contribuenti, di elaborazione dei dati per attività di analisi del rischio, di controllo automatizzato e puntuale.

***Conservazione dei dati***

I dati derivanti dai corrispettivi per spese sanitarie sono memorizzati dall'Agenzia delle Entrate fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.

***Ordinari poteri di controllo***

In ogni caso, restano fermi gli ordinari poteri di controllo e le attribuzioni previsti dagli artt. 31 ss. del DPR 600/73 e dagli artt. 51 ss. del DPR 633/72, che consentono all'Amministrazione finanziaria di acquisire, su specifica richiesta motivata, i dati fiscali puntuali, relativi a singole operazioni, trasmessi al Sistema TesseraSanitaria.

***Utilizzo dei dati per il monitoraggio della spesa sanitaria***

I dati derivanti dai corrispettivi giornalieri per spese sanitarie sono utilizzati anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria generale dello Stato e dal Ministero della Salute, in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.